

Lo studio affronta un tema centrale dell'attività giudiziaria, in particolare modo di quella in campo penale: il raggiungimento della certezza del giudizio, non tanto e non solo dal punto di vista della certezza normativa, quanto piuttosto e soprattutto riguardo alla certezza della ricostruzione del fatto materiale e dei relativi nessi causali. Il tema non coinvolge semplicemente problematiche di natura ermeneutica, ma affronta sia la stessa dimensione gnoseologica dell'essere umano, sia la dimensione epistemologica delle scienze da esso elaborate come strumento di supporto nella ricerca della spiegazione del mondo in cui viviamo.

Le riflessioni svolte assumono un particolare e significativo rilievo proprio nell'attuale momento storico, nel quale la volgarizzazione scientifica ha addirittura assunto una portata comunicativa di massa attraverso le fiction televisive. Basti ricordare a mero titolo esemplificativo i numerosi telefilm polizieschi italiani e stranieri, che affidano all'indagine scientifica la ricerca delle prove nell'individuazione del responsabile di un delitto e nella ricostruzione del medesimo. Le esigenze spettacolari e sceniche di queste rappresentazioni, per necessità semplificate e semplicistiche, dell'attività investigativa ingenerano inevitabilmente nell'opinione pubblica infondata fiducia ed errate certezze nell'onnipotenza della conoscenza scientifica, nonché, soprattutto, una profonda e radicata confusione tra momento investigativo e momento giudiziario del processo di identificazione del colpevole di un qualsiasi reato, confusione ulteriormente aggravata da salottieri talk show televisivi di argomento giudiziario. Tale confusione tende a produrre sia facili giustizialismi di massa, sia presuntuose opinioni innocentiste o colpevoliste, fondate su generiche convinzioni più radicate nell'eco del *sentito dire* televisivo, che nella reale conoscenza degli atti processuali e delle possibilità euristiche dalle scienze empiriche e logiche, oltre che giuridiche.

Se l'opinione pubblica può essere posseduta da infondate convinzioni, compito primario degli studiosi e, più in generale, degli addetti ai lavori è quello di cercare di esorcizzare tale possessione, divulgando non tanto il seme della riflessione critica, che difficilmente attecchisce nell'opinione pubblica, quanto piuttosto la pianta di più realistiche convinzioni. Il libro di Stefano Fuselli non ha certo i caratteri della divulgazione di massa, anzi, al contrario, esso si rivolge a ben attrezzati studiosi di filosofia del diritto, che hanno saputo volgere lo sguardo

ben oltre la propria materia verso i lidi della filosofia della scienza. Tuttavia è proprio dal rigore della riflessione degli specialisti che è possibile costruire un *humus* culturale esteso, dal quale far sorgere più corrette e diffuse convinzioni nei non esperti dell'argomento. Quando un qualsiasi convincimento dilaga con visioni acritiche è indispensabile, oltre che compito irrinunciabile degli studiosi, fornire il proprio contributo critico e destare l'attenzione sugli aspetti problematici di quel convincimento. L'Autore del libro attraverso rigorose ed approfondite analisi è proprio riuscito a gettare le fondamenta critiche di questa necessaria opera di richiamo dell'attenzione sui limiti della conoscenza umana anche in ambito scientifico e giudiziario.

Centrale nel lavoro di Fuselli si presenta la sentenza delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione n. 30328 del 10 luglio-11 settembre 2002 in tema di nesso causale attivato da condotte omissive. La sentenza affronta tematiche centrali nell'odierno dibattito, quali la portata euristica del sapere scientifico in rapporto alle conoscenze comuni, il fondamento epistemologico delle leggi di natura, del concetto di causalità e di quello di probabilità, ma, soprattutto, gli strumenti metodologici idonei ad accertare in sede giudiziaria l'esistenza del nesso causa-effetto. La Suprema Corte, nel rilevare l'impossibilità, l'utopia di una ricerca orientata all'individuazione di una certezza assoluta dell'esistenza di un nesso causale tra qualsiasi condotta ed evento successivo, al contempo sostiene un giudizio di responsabilità caratterizzato da un *alto grado di credibilità razionale*. Tale decisione appare all'Autore da non sopravvalutarsi rispetto ai contenuti eppure, tuttavia, di portata storica per la chiara presa di consapevolezza delle difficoltà teoriche e pratiche insite nel concetto stesso di causalità.

Una ampia trattazione è dedicata, poi, da Fuselli al rapporto tra prove scientifiche e prove legali, con particolare riguardo al modello probabilistico proposto dalle leggi scientifiche. Infatti, se il margine d'incertezza probabilistica, che accompagna tutti i nessi eziologici propri della conoscenza scientifica e, conseguentemente, dall'apparato probatorio, che tale conoscenza è in grado di produrre, non può soddisfare le esigenze di certezza del processo giudiziario, tuttavia anche le decisioni giudiziarie non riescono, non possono superare il salto logico che sempre separa i dati probatori dai fatti provati. Del resto, neppure è possibile individuare una teoria che fornisca un criterio oggettivo, una procedura formalizzata, idonea a superare il deficit di razionalità proprio delle decisioni del giudice. Tale criterio dovrebbe risultare indipendente dagli stati d'animo individuali e dalle circostanze empiriche concrete per riuscire a superare il carattere arbitrario, sostenuto dall'autorità e dal potere più che dalla ragione, che caratterizza l'operato dei giudici e della Magistratura.

Per l'Autore comunque, sebbene la decisione giudiziaria non trovi radicamenti assoluti ed anche quelli che appaiono sufficienti si manifestano affetti da aporia, l'attività giudiziaria non si presenta meramente irrazionale. Infatti, il giudice, in perenne tensione tra una anomia arbitraria ed una eteronomia che lo trascende, si impone come autonomo, ossia come fonte della sua stessa legalità. Difficile non rilevare in sede critica come l'autonomia attenga appunto alla fonte normativa, non alla qualità di tale fonte che, pertanto, può essere sia razionale, sia irra-

zionale, senza per ciò stesso cessare di essere anche autonoma o eteronoma. Conseguentemente la via d'uscita indicata rischia di rivelarsi meramente apparente. In ogni caso, il problema si ripropone in modo ancora più evidente quando si tratta dei limiti di un dubbio, che non può dubitare di se stesso. Anche il dubbio vive in un contesto determinato da parametri, che a loro volta sono dati e non dubitabili. "L'inizio non tollera giustificazioni" afferma Fuselli, eppure è proprio dell'inizio che si deve discutere quando si tenta di gettare le fondamenta della legalità e, peggio ancora, della giustizia.

Ogni riflessione di spessore filosofico-giuridico riporta inevitabilmente a nozioni quali la *credibilità razionale* della decisione, che certo non aspira ad alcuna certezza assoluta, od al *libero convincimento* del giudice, che appare più come una formula magica che come la descrizione di un vero e proprio metodo di lavoro. Il dubbio regna incontrastato nel territorio che viene delimitato dalla tautologia e dalla contraddizione. Il prenderne atto conduce a convenire con l'Autore, il quale indica la verità processuale non come un assoluto utopico, ma come un *limite invincibile* e, al contempo, *inesauribile*, consegnato alle *condizioni concrete* dell'accertamento ed "alla possibilità che queste si rideterminino".

Conclusione condivisibile, ma che apre la strada ad ulteriori prospettive legate ad una completa rivisitazione del concetto di diritto e dell'attività giudiziaria alla luce delle attuali società postindustriali, del loro fondamento individualistico e del conseguente nichilismo, che ne deriva. Quando l'unità sociale si rompe e con essa si rompono anche le unità razionali, culturali, giuridiche, etc., che senso può avere la ricerca di unità fittizie, costruite su artifici linguistici, manipolazioni concettuali od elusioni conoscitive. L'interazione realtà-individuo-società resta lì, immobile, di fronte ai nostri interrogativi irrisolti o, forse, irrisolvibili ad attendere un atto, che certo non risponde ai quesiti posti, ma estrinseca l'essere dell'azione senza altre qualità che quelle proprie dell'azione stessa, in una fattualità che vanamente viene predicata di moralità, di etica, di diritto, di giustizia, di legalità o di quant'altro la mente umana ha escogitato per giustificare il proprio comportamento. In sintesi, l'individuo nel generare se stesso genera anche tutto ciò che a lui attiene, come fonte singolare ed inspiegata di un universo a sua volta singolare e privo di spiegazioni, nel quale norme, ordinamenti giuridici ed attività giudiziarie si limitano a mimare una ricerca di sintesi sociale, collettiva, tanto vana quanto priva di fondamento. La stessa singolarità cosmologica, dalla quale dipende l'esistenza del mondo in cui viviamo, si pone per la fisica astronomica come spiegazione di se stessa. Il caos non si limita a battere alle porte dell'umano, esso si presenta nell'essere umano stesso, anzi, come l'umano medesimo.

M.L. Ghezzi